

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione sanitaria economico finanziaria e controllo di gestione

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO
PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE (2025/2028) DELLA REGIONE SARDEGNA
DEI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEGLI UFFICIALI MEDICI DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI
FINANZA,
ART. 23 DEL D.L. 228 DEL 30/12/2021

Art. 1 - Contingente

1. Nella Regione Sardegna, è indetto il presente avviso per l'ammissione, fuori contingente e senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2025/2028, per i medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, degli Ufficiali Medici delle Forze armate, del Corpo della Guardia di Finanza presso le due sedi didattiche di Cagliari e Sassari, in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

- 1 Per l'ammissione al corso, il candidato deve essere in possesso di:
 - a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;

nonché obbligatoriamente

- d) **essere** in servizio permanente ed effettivo presso uno dei Corpi di cui all'art. 1 con almeno quattro anni di anzianità nel ruolo.

Art. 3 - Domanda e termine di presentazione

1. L'Ufficiale medico, per essere ammesso in applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 228 del 30.12.21, fuori contingente e senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2025-2028 deve presentare domanda, utilizzando il relativo modulo di domanda (Allegato 2).
2. La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, esclusivamente via PEC, con invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it.

3. La domanda dovrà essere presentata entro il termine di 30 giorni, a decorrere **dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.)**. Il candidato può fare domanda di accesso al corso in una sola delle Regioni o Province autonome.
4. Nella compilazione della domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all'estero, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito nonché la votazione finale espresso su base 100 o 110;
 - d) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - e) di essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione;
 - f) di essere a conoscenza che il requisito di cui alla lett. e) deve essere posseduto alla data di inizio ufficiale del corso (*qualora il candidato dichiara di non essere iscritto all'ordine*), pena la non ammissione allo stesso;
 - g) di non avere presentato domanda di ammissione per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - h) di non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca;
 - i) di avere un'anzianità di servizio nel ruolo di almeno quattro anni;
 - j) di essere in servizio permanente effettivo in uno dei Corpi di cui all'art. 1. e indicare città, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail e Pec della sede presso la quale svolge il servizio.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato. Alla domanda dovrà essere allegata, copia di un **documento di identità in corso di validità, a pena di inammissibilità della domanda.**
6. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile all'interessato) che, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, e prima della pubblicazione della graduatoria, al seguente indirizzo PEC san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, precisando nell'oggetto il seguente riferimento: "Avviso corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2025/2028".

7. L'Amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal candidato che presenta la domanda, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 - Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 5 - Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata della procedura selettiva e del corso, dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3-bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L'amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata esonera l'amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 6- Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria riservata

1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all'art. 3 del presente avviso.
2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) nelle relative tempistiche previste.
3. L'irricevibilità della domanda e la mancata ammissione al corso saranno resi noti al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda.

Art. 7 - Ammissione al corso

1. Nella comunicazione di ammissione al corso, inviata alla PEC indicata dal candidato, verrà indicata la data di avvio ufficiale del corso di formazione e verranno specificate anche le modalità e le tempistiche per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
2. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui al comma precedente, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'inserimento al Corso con le modalità indicate nella medesima comunicazione ed inoltre dovrà indicare la sede didattica, tra Cagliari e Sassari, in cui intende frequentare il corso. Il candidato, nel caso di mancata accettazione o mancato riscontro entro il termine suddetto, si considera decaduto.
3. Il medico iscritto a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca, è ammesso a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato di ricerca già intrapreso, incompatibile.

Art. 8 - Disciplina del corso - rinvio

1. Il medico in formazione indica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla sede formativa di assegnazione il responsabile della propria amministrazione cui compete la certificazione e la trasmissione delle ore di attività pratiche svolte, secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla Regione Sardegna.
2. Il medico, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 228 del 30/12/2021, iscritto al CFSMG è tenuto a seguire le ore di formazione teorica con le stesse modalità previste per gli altri medici in formazione della Regione Sardegna.
3. Le attività teoriche sono valutate analogamente a quanto previsto per gli altri medici in formazione secondo le indicazioni della Regione Sardegna.
4. Il conseguimento del titolo di diploma di formazione specifica in medicina generale per il medico in formazione avverrà con le modalità previste dal combinato disposto del D. lgs. n. 368/99 e del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e successive modificazioni (superamento con esito positivo di tutte le fasi formative previste dal corso, predisposizione della tesi e discussione della stessa in sede di colloquio finale).
5. Il medico, per essere ammesso al corso, in applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 228 del 30.12.21, fuori contingente e senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2025-2028 deve presentare domanda utilizzando il relativo modulo (Allegato 2).

Art. 9 – Attività lavorative e frequenza del corso

1. Il medico in formazione è tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività teorico - formative del corso, il cui monte ore è pari a 1600. Eventuali assenze vanno comunicate tempestivamente alla segreteria della sede didattica di riferimento, pena la decadenza dal corso.
2. Le ore di attività pratica, pari a 3200, sono certificate dal responsabile dell'amministrazione di appartenenza, che le trasmette con modalità e tempistica indicate dalla Regione Sardegna.

Art. 10 - Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione.